



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555/RS/01/37/B/4/000906

Roma, data protocollo  
- 2 MAR. 2016

OGGETTO: SILP CGIL – Segreteria Nazionale. Nomina del personale in quiescenza nelle commissioni disciplinari e in qualità di difensore di fiducia. Quesito.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

= ROMA =

Codesta Segreteria Nazionale con nota n. 68/P/2015 del 25/03/2015 ha chiesto di conoscere se sia legittima - o meno - la partecipazione del personale in quiescenza ai lavori delle Commissioni disciplinari nonché la conduzione, da parte del medesimo personale, dell'attività defensionale nell'ambito di quei procedimenti che prevedono a norma del D.P.R. n. 737/81 la facoltà di designare un difensore, giacché in tal senso parrebbe deporrebbe il nuovo testo dell'art. 83 della legge n. 121/81 (*I sindacati... sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio o in quiescenza...*).

Esaminando la questione su un generale piano di tecnica applicativa, occorre prima di tutto osservare che detta norma – ancorché novellata dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 – non può dispiegare immediati ed indistinti effetti innovativi sugli altri compartimenti normativi della legge 121/81.

Ciò che qui interessa è la materia disciplinare, con speciale riguardo alla delega contenuta nell'art. 70 della legge n. 121/81 (*Disciplina e procedimento disciplinare*) ed al successivo decreto delegato emanato con D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "*Sanzioni disciplinari...e regolamentazione dei relativi procedimenti*". Dette norme costituiscono fonti primarie integralmente vigenti nella loro formulazione, la cui specifica valenza non è intaccata dal nuovo testo dell'art. 83 della legge n. 121/81.

La speciale regolazione del *sistema disciplinare* della Polizia di Stato, infatti, prevede che gli organi collegiali siano costituiti anche da una "*rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi*", e riconosce all'inquisito la facoltà, per le sanzioni più gravi della deplorazione, "*di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza*" (art. 70).

AdB/sm  
RISPOSTA SILP  
Nomina personale quiescenza  
Commissioni Disciplinari  
difensore di fiducia



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In tal senso coerentemente depongono:

- l'art. 16, ottavo comma, lett. c) del d.P.R. n. 737/81, che nel regolamentare la composizione del Consiglio provinciale di disciplina, prevede che detto organo giudicante sia formato, tra gli altri, "*da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.....designati....dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale*";
- l'art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 737/81, che impone al segretario del Consiglio di disciplina di avvertire l'inquisito che ha facoltà "*di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza*".

Giova soggiungere, come ulteriore momento di riflessione sullo *status* giuridico richiesto ai componenti del Consiglio di disciplina, che i medesimi vengono espressamente chiamati al rigoroso rispetto del *segreto d'ufficio* (art. 16, u.c., d.P.R. n. 737/81), con ciò ad evidenziare la specificità di una fattispecie "dedicata" a coloro la cui posizione si distingue per la vigenza del rapporto di pubblico impiego. Va da sé, conseguentemente, come detta norma non possa dispiegare effetti nei confronti di un componente del Consiglio di disciplina "cessato dal servizio".

Per i suddetti motivi, al fine di garantire la valida costituzione e composizione dei collegi giudicanti e quindi il loro corretto funzionamento, questo Ufficio - confortato anche dal parere reso dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato - ritiene necessario chiarire che la surripetuta modifica dell'art. 83 della legge n. 121/81 non incide sulle norme di rito poste a regolazione del sistema disciplinare, lasciandole, pertanto, del tutto immutate sia nella forma che nella sostanza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)

AdB/sm  
RISPOSTA SILP  
Nomina personale quiescenza  
Commissioni Disciplinari  
difensore di fiducia